

ACCESSO DI CITTADINO STRANIERO A COPIA DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

L'avvocato, difensore della sig.ra, cittadina nigeriana, aveva presentato in nome e per conto della medesima, un'istanza di accesso indirizzata alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di, Con la predetta istanza, datata 2 dicembre 2016, richiedeva l'ostensione degli atti relativi al procedimento di richiesta di protezione internazionale presentata nel settembre 2015.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza de qua, la sig.ra, per il tramite dell'avvocato, ha adito la Commissione per l'accesso con ricorso del 2 gennaio 2017, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni adite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 12 gennaio 2017 perveniva nota dell'amministrazione resistente la quale dichiarava di aver emesso, in data 26 aprile 2016, un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, per irreperibilità della richiedente, allegando il relativo provvedimento.

Nella seduta del 7 febbraio 2017, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di avvenuto rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, la Commissione ha richiesto alla ricorrente di comunicare formalmente se dovesse ritenersi ancora sussistente il proprio interesse ad accedere alla documentazione richiesta.

E' pervenuta nota del legale della ricorrente avv. il quale, in ottemperanza alla richiesta della Commissione, ha dichiarato la persistenza dell'interesse all'accesso de quo.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione, a seguito della manifestazione della persistenza di interesse all'accesso da parte della ricorrente - pur a seguito della comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale - rileva che debba dirsi certamente sussistente il diritto della medesima all'accesso richiesto. I documenti richiesti attengono ad un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente pertanto l'interesse della medesima deve qualificarsi come "endoprocedimentale", previsto e tutelato combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/'90. L'interesse del richiedente è considerato dallo stesso

legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione ed estrarne copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)